

IMPOSTE E TASSEdi **STEFANO NATALI****Riforma del contenzioso con avvio graduale**

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di riforma della giustizia tributaria e del processo tributario con avvio a più riprese: vediamo cosa cambia.

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la **L. 31.08.2022, n. 130** con la quale prende il via la riforma della giustizia tributaria e del processo tributario, in vigore dal 16.09.2022, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 8. Le disposizioni che interessano la parte strettamente processuale e procedimentale sono essenzialmente contenute nell'art. 4, ma una modifica di rilievo è contenuta nell'art. 2 per quanto attiene all' **esclusione della garanzia**, in caso di richiesta di sospensione dell'atto impugnato, per i contribuenti in possesso del c.d. "**bollino di affidabilità fiscale**", ovvero i soggetti che dalle risultanze degli ISA hanno conseguito un punteggio di affidabilità pari almeno a 9 negli ultimi 3 periodi d'imposta. Questa disposizione sarà applicabile dalla data di entrata in vigore della legge.

Analizzando le numerose novità contenute nell'art. 4 della legge di riforma e tralasciando quella che prevede la modifica del nomen della Commissione tributaria che diventa Corte di giustizia tributaria, è da rilevare quella contenuta nel c. 1, lett. b) che introduce la figura del **giudice monocratico per le controversie di valore fino a 3.000 euro** la cui **entrata in vigore è comunque differita al 1.01.2023**.

Una novità di rilievo è quella che, modificando l'art. 7, c. 4 D.Lgs. 546/1992, mantiene il divieto di giuramento, ma prevede la facoltà per il giudice tributario di ammettere la **prova testimoniale**, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione. Questa disposizione si applica ai ricorsi notificati dal 16.09.2022. La forma della prova è quella prevista dall'art. 257-bis c.p.c. che disciplina le modalità per la formazione della testimonianza scritta.

Sempre in tema di prova, l'art. 6 L. 130/2022 introduce una disposizione che, da un'attenta lettura, sembra fine a sé stessa, prevedendo un **generalizzato onere della prova a carico dell'Amministrazione**. Il giudice dovrà decidere sugli elementi di prova che l'Amministrazione stessa dovrà produrre in giudizio a sostegno della fondatezza dei propri atti. Su questo aspetto è da osservare che già le singole leggi in tema di accertamento impongono all'Amministrazione l'onere di motivare gli atti impositivi e con ciò auspichiamo che tale disposizione non voglia essere un salvagente per gli atti carenti di motivazione la cui fondatezza sia provata solo successivamente in sede processuale.

Altra novità è contenuta nell'art. 4, c. 1, lett. d) che prevede, con entrata in vigore immediata, la **maggiorazione del 50% delle spese processuali** a carico della parte soccombente che **abbia rifiutato, senza giustificato motivo, una proposta conciliativa** e che abbia ottenuto in giudizio un riconoscimento della pretesa inferiore a quanto proposto in via conciliativa. Da segnalare inoltre l'introduzione dell'art. 48-bis.1 relativo alla conciliazione proposta dalla Corte di giustizia tributaria con entrata in vigore immediata.

Infine, **udienze con collegamento a distanza** facoltative con obbligo invece per quelle in composizione monocratica e per la discussione delle sospensive. Entrata in vigore a più riprese per le disposizioni dell'art. 1 in tema di giurisdizione tributaria e giudici tributari con calendario definito nell'art. 8, c. 1.

Una riforma che desta alcune perplessità e lo sciopero congiunto di giudici tributari e commercialisti ne è una testimonianza soprattutto per una grande assenza: la mancata riforma della mediazione tributaria.